

DELIBERA N. 33/26/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
M.S./SKY ITALIA S.R.L.
(SMA14/792836/2025)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell'11 giugno 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, di seguito *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA l'istanza dell'utente M.S. del 20 novembre 2025;

VISTI gli atti dei procedimenti;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, nel corso della procedura ha rappresentato quanto segue:

a. *«l'istante ha ricevuto una missiva avente ad oggetto la presunta violazione art 171 ter lett e) L. 633 del 1941 trasmissione in locale commerciale di contenuti Sky senza abbonamento»;*

b. *l'utente «contesta in toto tale violazione in quanto non ha neppure la tv nel suo locale di barbiere né tantomeno ha mai trasmesso contenuti audiovisivi all'interno»;*

c. *peraltro, in subordine, premesso che la norma richiamata sanziona la trasmissione per scopo di lucro, l'istante ha evidenziato che «nel caso di genere non c'è violazione della norma poiché come sarebbe stato accertato dall'operatore è stato accertato un numero limitato di clienti pari a 3, non c'è prova della pubblicizzazione dell'evento sportivo, non c'è prova che per la proiezione è stata chiesta una somma di danaro agli interventori».*

In base a tali premesse, parte istante ha avanzato le seguenti richieste:

- i. *«storno del presunto debito e ritiro della pratica di recupero del credito»;*
- ii. *la corresponsione di un «indennizzo per mancata risposta al reclamo»;*
- iii. *«risarcimento del danno».*

2. La posizione dell'operatore

Sky Italia S.r.l. in memorie, ha preliminarmente rappresentato che *«non corrisponde al vero che l'attività commerciale LINEA UOMO DI M.S. con sede in Xxxxxxxx (NA) alla Via Xxxxxxxx n. xxx sia sprovvisto di televisore, in quanto le foto geolocalizzate depositate immortalano il televisore presente in sala nel mentre proietta il programma TV a pagamento, facente parte del palinsesto SKY, il giorno 28.02.2024 alle ore 19:40 circa. Il controllo è stato regolarmente effettuato dagli operatori della SERFIN 97 S.r.l., società che ha mandato dalla Sky Italia S.r.l. al fine di verificare il corretto utilizzo degli abbonamenti Sky, di tipo residenziale e di tipo business».*

La Società ha altresì evidenziato che l'illecito contestato all'utente nella missiva inviata il 12/03/2024 è altresì *«contemplato anche dall'art. 5 delle condizioni contrattuali di abbonamento, non essendo la stessa in possesso di un regolare contratto business, valido a trasmettere il palinsesto della Sky Italia S.r.l.».*

In virtù di quanto sopra, Sky Italia S.r.l. ha chiesto il rigetto delle richieste avanzate dall'istante.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento in questa sede, stante l'incompetenza

dell'Autorità adita a fronte dell'insussistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra l'istante e la Società convenuta.

In particolare, fermo restando che l'utente non ha prodotto alcun contratto con la Società convenuta, l'articolo 2, comma 1 *bis*, del *Regolamento* circoscrive l'ambito di competenza dell'Autorità adita in tema di risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi di media audiovisivi, alle condizioni contrattuali o alla esecuzione dei contratti stipulati.

Per quanto sopra, la condotta contestata all'istante e le conseguenti richieste da questi formulate non possono essere sottoposte al vaglio dell'Agcom, a prescindere dal merito delle stesse.

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, Relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità non accoglie l'istanza dell'utente M.S. nei confronti di Sky Italia S.r.l., per le motivazioni di cui in premessa.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella